



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEGLI

INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Adottato con deliberazione della G.C n. 84 del 30/03/2023
Modificato con deliberazione della G.C. n. 178 del 05/05/2025

Articolo 1

Contenuti generali

1. In conformità al Titolo III Capo II, articoli da 16 a 21 del CCNL sottoscritto in data 16/11/2022 il presente regolamento reca la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione (denominati E.Q.) con particolare riferimento a:

- a) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi
- b) i criteri per la graduazione della posizione ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione
- c) i criteri generali per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato
- d) la correlazione tra compensi aggiuntivi di cui all'art.20 comma 1 lettera h) CCNL e retribuzione di risultato.

2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Elevate Qualificazioni sono a carico del bilancio del Comune, e corrisposte entro i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale e decentrata.

Articolo 2

Definizione di elevata qualificazione

1. Con il termine “Elevata Qualificazione” si intende la posizione di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuata dal Comune di Rivoli, in base alle proprie esigenze organizzative. Tale posizione prevede lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare complessità, caratterizzata da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto conformemente alla normativa contrattuale del comparto vigente.

2. Le posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione richiedono:

- a) responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzative affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale;
- b) conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

3. Le posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione vengono distinte in due tipologie:

- a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Articolo 3

Funzioni e competenze degli incaricati di Elevata Qualificazione

1. L'incarico di elevata qualificazione comporta, nell'ambito delle direttive impartite dal dirigente, che

resta comunque responsabile delle attività svolte e dei risultati conseguiti, le seguenti funzioni e competenze:

- a) la gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati con l'incarico;
- b) la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- c) la responsabilità dei procedimenti amministrativi attribuiti, ai sensi della legge n. 241/90, dal dirigente;
- d) l'adozione in prima persona, con connessa responsabilità di firma, di ogni provvedimento espressamente delegato dal dirigente, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni.

Non sono in ogni caso delegabili funzioni espressive dei poteri e delle facoltà direttamente tipizzanti il ruolo dirigenziale, quali gli atti fondamentali e strategici relativi alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ovvero funzioni di programmazione, pianificazione ed organizzazione in posizione di supporto agli organi di governo. Non sono altresì delegabili l'esercizio del potere disciplinare e la gestione delle relazioni sindacali.

Articolo 4

Conferimento e durata degli incarichi di elevata qualificazione

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono conferiti dai dirigenti al personale dipendente a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, in possesso di rilevante esperienza lavorativa maturata nell'Ente.
2. Gli incarichi sono conferiti per periodi di tempo determinato non superiori a 3 anni e per un periodo minimo di 1 anno, decorrenti dalla data di conferimento dell'incarico, con atto scritto e motivato.
3. Gli incarichi sono rinnovati con le medesime formalità. Alla scadenza dell'incarico non è ammesso il rinnovo tacito. È ammessa la proroga fino ad un massimo di un anno per consentire l'espletamento della nuova procedura di conferimento. In caso di mancata proroga ovvero nuovo conferimento, il dirigente assume in proprio la gestione delle competenze già assegnate all'incaricato di Elevata Qualificazione. Qualora il dirigente, per ragioni contingenti, non assuma in proprio la gestione delle competenze assegnate all'incaricato di Elevata Qualificazione, l'incarico prosegue, in regime di *prorogatio* per non più di 45 giorni dalla cessazione dello stesso.

Articolo 5

Criteri per il conferimento degli incarichi

1. La Giunta comunale, tenuto conto del programma politico-amministrativo da realizzare, dell'organizzazione della struttura dell'Ente, della complessità delle competenze attribuite ai diversi Servizi, con riguardo all'individuazione di unità organizzative caratterizzate da elevata autonomia decisionale, individua, con propria deliberazione e su proposta del Sindaco, sentito il comitato di direzione, il numero delle posizioni di lavoro di elevata responsabilità per ciascuna Direzione.
2. La Giunta determina, con cadenza annuale, il budget finanziario per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato agli incaricati di elevata qualificazione, nel limite dello stanziamento previsto nel bilancio.
3. L'individuazione dei Servizi nei quali istituire le posizioni di elevata qualificazione dipende da una valutazione della struttura e delle esigenze delle varie direzioni comunali, effettuata dalla Giunta comunale tenendo conto, in particolare, dei seguenti aspetti:
 - a) grado di RESPONSABILITA' connesso alle mansioni, articolata in due sottofattori: tipologia dei

destinatari dei servizi e natura dei servizi stessi;

b) grado di COMPLESSITA' delle funzioni articolata in due sottofattori: funzioni di controllo e natura dei processi governati;

c) grado di MANAGERIALITA' richiesto, articolato in due sottofattori: grado di sapere necessario per svolgere la funzione e complessità delle funzioni di coordinamento.

4. I dirigenti determinano le competenze specifiche da attribuire alle posizioni di Elevata Qualificazione previste nella Direzione di propria competenza, tenuto conto delle linee di attività di competenza del Servizio e dei programmi da realizzare.

5. L'individuazione da parte del Dirigente del dipendente cui conferire l'incarico avviene mediante scelta comparativa, effettuata a seguito di avviso esplorativo finalizzato ad acquisire le candidature e i curricula dei dipendenti interessati, reso noto tramite la intranet comunale, tra i dipendenti dell'Ente in possesso dei requisiti richiesti.

6. In assenza di candidature spontanee, ovvero nell'ipotesi in cui le medesime non siano adeguate alla copertura della posizione - in relazione ai parametri di valutazione previsti - il dirigente provvede a conferire l'incarico, individuando il soggetto idoneo tra i dipendenti della propria direzione o di altra direzione. Nel caso in cui la scelta ricada su un dipendente assegnato ad altra direzione, il Dirigente, prima di conferire l'incarico, è tenuto a sentire il comitato di direzione.

7. La procedura comparativa avviene, a cura del dirigente competente, tenendo conto dei seguenti requisiti:

a) **Esperienza lavorativa** acquisita all'interno dell'Ente con particolare riferimento alle funzioni attinenti la posizione da ricoprire;

b) **Requisiti culturali** posseduti;

c) **Attitudini e capacità professionale** in relazione a:

COMPETENZE PROFESSIONALI

1) capacità di aggiornare, incrementare e diversificare le proprie conoscenze per affrontare situazioni nuove;

2) capacità di operare nel rispetto delle regole (legislative, tecniche, organizzative) senza introdurre inutili formalismi;

3) capacità di programmazione, coordinamento e controllo delle attività;

4) capacità di gestione delle risorse umane: saper motivare, guidare, coordinare e valutare i collaboratori;

COMPETENZE MANAGERIALI

5) qualità delle relazioni personali con colleghi, collaboratori e utenti;

6) flessibilità e capacità di adattamento al variare del contesto;

7) capacità di collaborazione ed integrazione nel contesto aziendale;

8) capacità di rispettare i termini di conclusione dei procedimenti.

Articolo 6

Modalità di conferimento degli incarichi di elevata qualificazione

1. I dirigenti conferiscono con proprio atto di gestione, adeguatamente motivato, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 16 del C.C.N.L. 16/11/2023 gli incarichi di Elevata Qualificazione ai dipendenti classificati nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione delle rispettive direzioni in possesso dei requisiti richiesti.

2. Gli incarichi sono assegnati per la durata prevista all'art. 4.

3. L'atto di conferimento dell'incarico dovrà specificare:

- a) Gli obiettivi di gestione oggetto dell'incarico. Gli obiettivi sono correlati all'attività ordinaria nonché a progetti innovativi e strategici;
- b) La durata;
- c) Il valore annuale della retribuzione di posizione;
- d) L'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
- e) Eventuali incarichi *ad interim* relativi ad altre posizioni di E.Q.

Articolo 7

Sostituzione e revoca dell'incarico di elevata qualificazione

1. L'incarico di Elevata Qualificazione può essere revocato prima della scadenza, con atto scritto e motivato in relazione a:
 - a) mutamenti organizzativi intervenuti nel corso del periodo di espletamento dell'incarico che hanno comportato un diverso assetto delle strutture organizzative;
 - b) valutazione negativa della performance individuale.
2. Nel caso di revoca dell'incarico, dovuta a valutazione negativa, è garantito il contraddittorio con il dipendente interessato, anche assistito dall'organismo sindacale a cui aderisce o conferisce mandato o da un legale o da persona di sua fiducia.
3. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art.17 del CCNL 16/11/2022 da parte del dipendente titolare.
4. In caso di assenza, ovvero di impedimento, del titolare di Elevata Qualificazione, la competenza della gestione della specifica struttura viene avocata dal dirigente di riferimento, salvo specifiche attribuzioni in capo ad altro dipendente incaricato di Elevata Qualificazione.

Articolo 8

Graduazione delle posizioni di E.Q. e determinazione della relativa retribuzione di posizione

1. Le posizioni di Elevata Qualificazione, individuate negli atti di macro-organizzazione da parte della Giunta comunale e determinati nei contenuti dai dirigenti con proprie disposizioni di organizzazione interna alla Direzione, sono graduate dal Nucleo di Valutazione, sulla base della metodologia di valutazione di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 307/2010 e s.m.i..
2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di €. 5.000,00 ad un massimo di €. 18.000,00. Ai fini della graduazione della posizione, l'Ente tiene conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico.
3. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di Elevata Qualificazione di cui all'art. 16 del CCNL 16/11/2022 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
4. Ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione possono essere erogati esclusivamente i trattamenti accessori indicati nell'art. 20 del CCNL 16/11/2022.
5. Le quote di retribuzione di posizione stanziare, non erogate nell'arco dell'anno, vengono destinate alla

retribuzione di risultato delle Elevata Qualificazione nell'anno di riferimento.

Articolo 9 **Valutazione e retribuzione di risultato**

1. Alla retribuzione di risultato viene destinata annualmente una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione delle retribuzioni di posizioni e risultato di tutti gli incarichi previsti nel proprio ordinamento.
2. La retribuzione di risultato è conseguente alla valutazione della performance effettuata dal Nucleo di Valutazione e della valutazione della prestazione individuale effettuata dal dirigente, con i criteri previsti dal sistema premiale dell'Ente, espressa in centesimi.
3. La retribuzione di risultato è corrisposta sulla base del punteggio, espresso in centesimi, risultante dalla scheda di valutazione, tenendo conto del valore economico della posizione ricoperta, nei limiti delle risorse previste per tale istituto.
4. Nell'ipotesi di conferimento ad un dipendente, già titolare di incarico di Elevata Qualificazione, di un incarico *ad interim* relativo ad altro incarico di Elevata Qualificazione, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di Elevata Qualificazione oggetto dell'incarico *ad interim*, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Il dipendente sostituito non percepisce alcuna retribuzione di risultato per il periodo di assenza.

Articolo 10 **Compensi professionali e retribuzione di risultato**

1. Al personale incaricato di Elevata Qualificazione che abbia titolo alla corresponsione dei compensi professionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 C.C.N.L. 14/09/2000, la retribuzione di risultato, per l'anno di riferimento, sarà ridotta in maniera proporzionale in relazione all'entità del compenso erogato, come stabilito nel vigente CCDI.
2. Al personale incaricato di Elevata Qualificazione che abbia partecipato alla ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D. L.vo n. 50/2016 e s. m. i. e per tutti gli altri compensi incentivanti, previsti dall'art. 20 lett. h) del CCNL 16/11/2022 la retribuzione di risultato, per l'anno di riferimento, sarà ridotta in maniera proporzionale secondo le modalità stabilite nel CCDI in vigore.
3. Le risorse finanziarie non liquidate in applicazione del presente articolo, sono utilizzate per la corresponsione dell'indennità di risultato in favore degli altri titolari di elevata qualificazione per l'anno di riferimento.

Articolo 11 **Norma transitoria**

1. Il presente regolamento costituisce parte integrante del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme precedenti, sia quelle

in contrasto con esso in forma esplicita e sia quelle comunque contrastanti contenute in altre disposizioni regolamentari, a partire dagli articoli del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per le parti incompatibili con lo stesso.

Articolo 12
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle norme dei vigenti C.C.N.L. e C.C.D.I. vigenti in materia, nonché alle disposizioni previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, compatibili con il presente regolamento.